



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 30/07/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PEF 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno duemilaventisei, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:27, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/07/2026, n.prot.2026/7920 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 12 e assenti n° 1 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	X	-
MOBILIA Cristoforo Enzo	-	X
MULE' Enzo	X	-
CRESCI Riccardo	X	-
PACCHINI Manuela	X	-
GALLI Lia	X	-
CRESCENZI Moreno	X	-
PACCHINI Aliosha	X	-
RE Debora	X	-
CELLI Matteo	X	-
FULCERI Ilenia	X	-
CELLI Gianluca	X	-
MANNOZZI Federico	X	-

E' presente l'assessore esterno Giada Serino

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Andrea Martelli incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il consigliere Cresci esce dall'aula alle ore 9.46 e non partecipa alla votazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bibbona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Costa”, ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge Regionale Toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO che l'ente di governo dell'ambito "ATO Toscana Costa" con determina del Direttore Generale n.134 del 23.07.2026 ha proceduto alla validazione del piano finanziario 2026-2029 del Comune di Bibbona ai fini della determinazione, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-3 ARERA e ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Comune per le deliberazioni conseguenti;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.04.2023;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo dell'ambito "ATO Toscana Costa", il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”* della medesima deliberazione;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *“Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	2.939.123,12
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	-1.594,23
Entrate da recupero evasione tributaria	-9.997,02
Entrate da procedure sanzionatorie	-13.009,02
Altre partite stabilite dall'ETC	0
Totale gettito tari	2.914.522,85
IMPORTO ARROTONDATO	2.914.523,00

Che l'importo sopra determinato è così ripartito: costi fissi € 1.091.090,00, costi variabili € 1.823.433,00;



RITENUTO di ripartire, in coerenza con gli anni precedenti, i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

27% a carico delle utenze domestiche;

73% a carico delle utenze non domestiche;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2026 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2026;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2026;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 27.04.2023, nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*",



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

DATO ATTO che, con propria delibera n. 44 del 29/09/2014, sono stati approvati i coefficienti KC e KD previsti dal D.P.R. 158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato e che, negli anni successivi, non sono state apportate modifiche agli stessi;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2025 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti del decreto;

RITENUTO confermare l'applicazione dei coefficienti KC e KD già approvati con la sopra citata delibera;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE le scadenze per il pagamento delle rate e/o rata unica fissate nel regolamento comunale TARI all' art. 25 al 30 settembre e 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%, per effetto del Decreto n. 174 del 20/12/2019 del Presidente della Provincia di Livorno;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR1,b, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con delibera n. 128 del 30/11/2021 ha ratificato l'accordo con le organizzazioni sindacali, siglato in data 18/10/2021 relativo alle politiche fiscali e sociali per gli anni 2021/2022, che tale accordo prevede in materia di TARI le seguenti agevolazioni per le famiglie residenti con disagio economico:

- a) Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00.
- b) Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 11.000,00.

RITENUTO di approvare le sopra richiamate agevolazioni a favore delle famiglie residenti con disagio economico e di mantenere altresì, anche per l'anno 2026, gli incentivi (per un massimo di cinque anni) alle imprese che intendono aprire nuove attività nel centro storico di Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare il pagamento dei tributi comunali (IMU-TARI-Canone Unico Patrimoniale);

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, stabilite per l'anno 2026 come sopra specificato, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

PRESO ATTO che con delibera consiliare n. 104 del 23.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RICHIAMATI:

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO IN CONCLUSIONE:

- di prendere atto del provvedimento del Direttore Generale n. con il quale ha provveduto alla validazione del PEF 2026-2029 del Comune di Bibbona ai fini della determinazione, per le annualità 2026 e 2027, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-3 ARERA;
- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2026 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV commissione consiliare nella seduta del 28/07/2026

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione: favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.4 (Celli Matteo, Fulceri, Mannozi, Celli Gianluca) resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri comunali presenti al momento del voto;

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

- di prendere atto PEF 2026-2029 del Comune di Bibbona, redatto in applicazione del MTR-3 ARERA e approvato dall'ente di governo dell'ambito "ATO Toscana Costa" con determina del Direttore Generale n.134 del 23.07.2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. (Allegato 1).
- di approvare le tariffe TARI 2026 come riportate nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborate in coerenza all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2026 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche.
- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- di dare atto che ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.
- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5,00%.
- le componenti perequative UR1,a e UR2, a e UR3, a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- di confermare per l'anno 2026 gli incentivi alle imprese che intendono aprire nuove attività nel centro storico di Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare il pagamento dei tributi comunali (IMU-TARI-Canone Unico Patrimoniale);
- di confermare inoltre le agevolazioni relative ai tributi comunali, alle imprese che hanno già usufruito delle stesse negli anni precedenti per un periodo massimo di cinque anni;
- di dare atto che le suddette agevolazioni saranno concesse esclusivamente su richiesta dei contribuenti aventi diritto, da presentare entro il termine perentorio del 31/12/2026 e previo esame da parte del funzionario responsabile dei tributi comunali;
- di confermare per l'anno 2026 le seguenti agevolazioni relative alla Tassa sui Rifiuti - TARI, a favore dei nuclei familiari residenti con disagio economico-sociale, così come stabilito nell'accordo tra l'amministrazione comunale di Bibbona e le organizzazioni sindacali, siglato in data 18/10/2021 e ratificato con delibera di G.C. n. 128 del 30/11/2021:
 - a) Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00.
 - b) Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 11.000,00.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto ed avranno decorrenza dall'anno successivo a quello della presentazione della domanda a meno che non vengano fatte valere in sede di dichiarazione iniziale.

Per gli anni successivi il contribuente dovrà attestare il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Il funzionario responsabile potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

- di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2026 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce.
- di confermare la scadenza per il pagamento delle rate relativa all'anno 2026, come previste nel regolamento comunale TARI all'articolo 25 fissate pertanto al 30 settembre e al 31 dicembre 2026 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2026.
- provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

Con la seguente votazione: favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.4 (Celli Matteo, Fulceri, Mannozi, Celli Gianluca) resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri comunali presenti al momento del voto;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 32 del 30/07/2026

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Determina direttore generale Ato rifiuti approvazione PEF 2026-2029
(ATTOVALIDAZIONE-PEF26-29_Bibbona_def_signed.pdf
B4396B10FC671935FB3F2B44E2453A8D171EE58C314B2F9A68A551C28344BF41)

TESTO PROPOSTA
(S20_2026_132.rtf - 1719D69455BE1E1E06CCB33AD06613981F35FD6124C1A11F4D3E51F915CF6ECC)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2026_132.rtf.pdf.p7m - F3CB2097DA2F9B1C86F940112E8EDE7051CD32882778553B7EED9CF008B54481)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2026_132.rtf.pdf.p7m - FF6515A15CA353BE3E9C9E393A177FC967E40923DDA83B2D92983F4AE62D2D62)

Riepiloghi importi utenze
(RiepilogolImportiUtenze_2026.pdf - C2C51E641318E139AA4A09B4B6269E87D32F5BF1A2BD8083843E6D27C02BAD76)

Allegato 2 Elenco tariffe TARI 2026
(ElencoTariffeSimulazione_2026.pdf - 8610F05C18CCB2F1AA4B4FAFF61C693E41AE5AEED26CF399ECDE4AC9D733D844)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Martelli
